

STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO
CIMMINO ZAVATTI ANGELILLO

ASSOCIATI

AVV. FRANCESCO CIMMINO GIBELLINI
AVV. MARIA CRISTINA ZAVATTI
AVV. ENRICO CIMMINO GIBELLINI
AVV. GIUSTINA ANGELILLO

COLLABORATORI

AVV. STEFANO FORNASIER
AVV. ELISABETTA ROSSI
AVV. MAURO BOVOLENTA

REFERENTI IN ROMA

DOTT. FEDERICA SILVESTRI
DOTT. FERRUCCIO DIDI
DOTT. FILIPPO CECCARELLI
AVV. FRANCESCO BATOCCHI
AVV. FLAVIA D'ORAZIO

CONSULENTE SCIENTIFICO

AVV. GIUSEPPE DE ANGELIS

Milano, 5 agosto 2009

Egr. Dott. Perocchio

ASSOMARINAS

Oggetto: IVA – Ormeggio in porti turistici

Egregio Dottore,

facendo seguito all'intercorsa comunicazione telefonica e all'invio della documentazione relativa alla posizione assunta da ISYBA circa l'argomento in oggetto, Le esprimo il mio parere *pro-veritate* sulla questione.

Ho esaminato con attenzione la sentenza della Corte di Cassazione, V Sez. Civ., n. 6138 del 3/2 – 3/3/2009 che, secondo il parere di ISYBA e dei suoi consulenti, dovrebbe portare alla conclusione che nessuna IVA è dovuta sui corrispettivi per l'ormeggio nei porti turistici ed in particolare per i posti barca nella Marina della Fiera di Genova durante il Salone Nautico Internazionale.

La sentenza in questione è assai pregevole e completa nella sua motivazione e si avvale del parere espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee su richiesta della stessa Corte di Cassazione.

La questione che la Suprema Corte era chiamata a risolvere riguardava il trattamento ai fini IVA dei canoni per la concessione di beni del demanio marittimo corrisposti ad un ente pubblico.

Nel corso del procedimento la materia del contendere riguardava la questione se i detti canoni fossero o meno esclusi dal campo di applicazione dell'IVA..

In particolare da parte del contribuente si riteneva che nella fattispecie mancassero i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'applicazione dell'IVA previsti dagli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/1772 in quanto:

- l'ente concedente, svolgendo funzioni di gestione del demanio marittimo, non agiva nell'esercizio d'impresa;
- la concessione amministrativa, essendo un atto di carattere amministrativo svolto da un ente pubblico, non poteva considerarsi rientrare né tra le cessioni di beni, né tra le prestazioni di servizi;
- la concessione di beni demaniali non poteva comunque considerarsi una locazione di beni né poteva essere ad essa equiparata.

L'Amministrazione finanziaria sosteneva in contrario che nel caso di specie si trattasse di una prestazione di servizi resa nell'esercizio d'impresa da assoggettare regolarmente ad IVA, a nulla rilevando la natura di ente pubblico del concedente.

La Corte di Cassazione rilevava che un ente pubblico economico può agire nell'esercizio d'impresa e che la definizione di "*locazione di beni*" agli effetti dell'IVA, secondo la giurisprudenza comunitaria, non è quella risultante dal diritto interno ma deve considerarsi assai più ampia.

Stante peraltro il permanere di un'incertezza di carattere interpretativo, la Corte di Cassazione riteneva opportuno interpellare sull'argomento la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE.

La Suprema Corte chiedeva di conoscere se la concessione di beni appartenenti al demanio marittimo costituisse o meno un'ipotesi di locazione di beni immobili esente da IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della Sesta Direttiva 77/338/CEE.

Veniva in particolare specificato che la detta concessione:

- dava diritto di usare in modo anche esclusivo un bene pubblico
- non dava luogo a prestazioni di servizi prevalenti sull'uso del bene;
- era limitata ad un determinato periodo di tempo;

- veniva riconosciuta a fronte di un corrispettivo assai inferiore al valore del bene concesso in uso.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 25 ottobre 2007 (procedimento C-174/2006), rispondeva al quesito proposto nei seguenti termini:

“L’art. 13, parte B, lett. b) della Sesta Direttiva (...) deve essere interpretato nel senso che un rapporto giuridico quale quello in discussione nella causa principale nell’ambito del quale ad un soggetto è concesso il diritto di occupare e di usare, in modo anche esclusivo, un bene pubblico, specificamente zone del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di locazione di beni immobili ai sensi del detto articolo.”

A seguito di questa sentenza, la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata dichiarava esenti da IVA i canoni relativi alla concessione di demaniali in quanto *“l’ipotesi in contestazione deve essere ricondotta a quella di locazione di <terreni> ovvero di <aree diverse da quelle di parcheggio di veicoli per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria>”*.

Da quanto è dato desumere dalla sentenza in esame, la questione esaminata dalla Corte di Cassazione non riguardava dunque il regime IVA della concessione di posti barca, bensì il regime IVA della concessione di beni demaniali rientranti tra i terreni a scopo non edificatorio, con esclusione di parcheggi per veicoli.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si era già pronunciata specificamente in merito al regime IVA dei posti barca con sentenza 3 marzo 2005 (causa c-428/02) di cui si allega il testo.

Oggetto della sentenza era il seguente:

“assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di operazioni di locazione, in un porto per imbarcazioni da diporto, di posti barca in acqua nonché di posti a terra per il rimessaggio invernale di imbarcazioni da diporto”.

Il quesito proposto alla Corte verteva, come nella pronuncia sopra citata, sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. b) della Sesta Direttiva.

STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO
CIMMINO ZAVATTI ANGELILLO

In particolare veniva chiesto se la locazione di posti barca debba considerarsi rientrare nell'ipotesi prevista dal punto 2 della citata norma della Sesta Direttiva che esclude dall'esenzione da IVA, prevista in generale per le locazioni di beni immobili, le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli.

Prima di pronunciarsi sul quesito proposto, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha esaminato i seguenti problemi:

- se i posti barca costituiscono beni immobili adibiti a parcheggio;
- se le unità da diporto costituiscono veicoli.

La Corte ha precisato che i posti barca sopra indicati costituiscono, agli effetti dell'IVA, locazioni di beni immobili.

Per quanto riguarda i posti barca a terra per il rimessaggio invernale non v'è dubbio che il terreno costituisca un bene immobile di cui è possibile la locazione.

Per quanto riguarda i posti barca in acqua, il fatto che il terreno sia completamente o parzialmente sommerso dall'acqua non osta alla sua classificazione quale bene immobile che può essere oggetto di locazione. Oggetto della locazione non è quindi una certa quantità di acqua, ma una parte determinata del detto bacino. Poiché la superficie sommersa dall'acqua è delimitata in modo permanente e non è suscettibile di spostamento, deve considerarsi bene immobile.

In base alle dette considerazioni, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l'ormeggio d'imbarcazioni nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale.

In merito al punto riguardante la natura di veicoli da attribuire alle unità da diporto, la Corte non dubita che la risposta debba essere affermativa, nonostante alcune incertezze ingenerate dalla traduzione della Sesta Direttiva nelle lingue di alcuni Paesi membri.

STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO
CIMMINO ZAVATTI ANGELILLO

La sentenza, in base alle argomentazioni suddette, conclude con la seguente pronuncia:

“alla luce degli obiettivi di cui all’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, il punto 2 di detta disposizione, che esclude dalla deroga all’assoggettamento ad IVA, la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli, deve essere interpretato nel senso che si applica, in via generale, alla locazione di aree destinate al parcheggio di tutti i mezzi di trasporto, comprese le imbarcazioni”.

Ciò significa che i corrispettivi per l’ormeggio in porti turistici, pur essendo relativi a locazioni di beni immobili, in forza di una deroga espressa contenuta anche nella norma interna (art.10, primo comma, n. 8, del DPR. n. 633/1972), non fruiscono dell’esonero da IVA ma devono essere regolarmente assoggettati ad imposta.

A maggior ragione questa conclusione si applica anche agli ormeggi delle unità da diporto nella Marina del Salone Nautico di Genova.

Pertanto la tesi sostenuta da ISYBA è da ritenersi completamente priva di fondamento.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Cimmino

STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO
CIMMINO ZAVATTI ANGELILLO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.